



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO FORESTAZIONE CACCIA E PESCA

DETERMINAZIONE N. 231 /07 del 17.11.2015

Oggetto: Autorizzazione all'attività amatoriale di ornicoltura e alla creazione di ibridi, al signor SCINTO GIANCARLO

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 26 del 09/08/2012, modificata con la L. R. n. 12 del 06/09/13, che attribuisce alle Province il rilascio delle autorizzazioni a svolgere attività amatoriale di ornicoltura, relative alla nidificazione ed all'allevamento in cattività, nonché alla creazione di ibridi con soggetti appartenenti alle famiglie dei fringillidi, passeridi, emberizidi e fasianidi.

Letta la domanda, prot. n. 74498 del 10/11/2015, presentata dal sig **Scinto Giancarlo**, nato a Benevento il 23/03/1974 e residente a Castelfranco in Miscano al Viale Roma n.68, intesa ad ottenere la suddetta autorizzazione, ai sensi delle citate leggi regionali n. 26/2012 e n.13/2013.

DETERMINA

1. Di autorizzare il sig. **Scinto Giancarlo**, in premessa generalizzato, a svolgere attività amatoriale di ornicoltura relative alla nidificazione ed all'allevamento in cattività, nonché alla creazione di ibridi, ai sensi dell'art. 13, c. 2, della L.R. n. 26 del 09/08/2012 e s.m.i..
2. La presente autorizzazione è subordinata all'osservanza della citata L. R. n. 26/2012 e s.m.i., delle norme igieniche e sanitarie riguardanti la protezione della fauna selvatica, nonché delle seguenti prescrizioni:
 - a) Le suddette attività amatoriali di ornicoltura possono essere svolte esclusivamente con soggetti appartenenti alle famiglie dei **fringillidi, passeridi, emberizidi e fasianidi**.
 - b) L'allevatore è tenuto a denunciare a questa Amministrazione, entro il mese di dicembre di ogni anno, i soggetti nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno indicando i dati riportati sull'anello apposto a ciascun capo. Eventuali nuovi acquisti o scambi devono essere denunciati entro tre giorni.
 - c) L'allevatore ha l'obbligo di compilare un registro personale dell'allevamento contenente le informazioni complete dei soggetti detenuti, indicandone la specie, il sesso, il numero progressivo e i dati riportati sull'anello, la data e il motivo di entrata o di uscita, nonché di presentare - ai sensi delle norme vigenti - domanda di registrazione presso il Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio
 - d) I soggetti tenuti nell'allevamento devono essere muniti di anelli inamovibili riportanti l'anno di nascita, il numero progressivo del soggetto e la matricola dell'allevatore.
 - e) La presente autorizzazione ha validità **di anni 10 (dieci)** ed, entro sei mesi dalla sua scadenza, occorre presentare una nuova richiesta per il prosieguo dell'attività.
 - f) **La mancata osservanza delle suddette norme comporta le sanzioni stabilite dall'art. 32, comma 1/c - della citata legge regionale n. 26/12 e s.m.i. (sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 465,00), nonché la sospensione dell'autorizzazione per un anno e, in caso di recidiva, la revoca della stessa.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr. Antonio Castellucci)

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa **Pierina** Martinelli)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

DEL _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA

(Rag. Giuseppe CRETA)

Li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

(Dott. Vincenzo CATALANO)